

**Spettabili Clienti**  
**Alla c/a: Responsabile per il REACH**

Zero Branco, 03/11/2008

**Oggetto: Regolamento CE 1907/2006 (REACH).**

---

La presente comunicazione ha lo scopo di chiarire l'attuale posizione della **Tecnogomma S.n.c.** nei confronti del Regolamento Europeo CE 1907/2006 (REACH), fatti salvi gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche che nel frattempo dovessero essere introdotti.

Il REACH ha lo scopo di valutare, monitorare e limitare il rischio chimico derivante dallo stoccaggio, dalla trasformazione, dall'utilizzo e dallo smaltimento di sostanze chimiche pericolose per la salute o per l'ambiente.

Il REACH interessa in prima istanza le sostanze chimiche in quanto tali (ovvero quelle definite da un numero di CAS e presenti nel catalogo EINECS) e coloro che le introducono nel mercato unitario, ovvero i produttori o gli importatori in Europa di tali sostanze.

Per quanto riguarda i compiti e le responsabilità degli "utilizzatori a valle" di tali sostanze, che nell'ambito dei materiali elastomerici sono i produttori di mescole/compoundatori e i trasformatori (compresi gli stampatori come la nostra ditta), essi dovranno emettere schede di sicurezza conformi alla normativa e coerenti con le nuove informazioni eventualmente fornite dai produttori (da effettuare entro il 01/12/2010).

Ci risulta che nemmeno per i compoundatori (come i nostri fornitori) in linea di principio vi siano obblighi di registrazione dal momento che:

- I polimeri non hanno bisogno di registrazione e i monomeri sono registrati direttamente dai produttori.
- gli additivi vengono registrati direttamente dal produttore e i compoundatori dovranno eventualmente segnalarne gli usi generici (es: solvente, vulcanizzante, additivo, ecc. codificati dalle linee guida comunitarie).

Ci risulta inoltre che per l'importazione da paesi extra-UE, gli adempimenti siano unicamente a carico del diretto importatore.

In merito invece alle sostanze chimiche candidate ad entrare nella lista delle SVHC (vedi tabella seguente), nessuna di esse è presente nelle nostre mescole né come ingrediente né come impurezza superiore allo 0,1%.

Substance identification			Authority	Reason for proposing	Date of publication	Deadline for commenting
Substance name	CAS number	EC number				
Anthracene	120-12-7	204-371-1	Germany	PBT	30/06/2008	14/08/2008
4,4'- Diaminodiphenylmethane	101-77-9	202-974-4	Germany	CMR	30/06/2008	14/08/2008
Dibutyl phthalate	84-74-2	201-557-4	Austria	CMR	30/06/2008	14/08/2008
Cyclododecane	294-62-2	206-33-9	France	PBT	30/06/2008	14/08/2008
Cobalt dichloride	7646-79-9	231-589-4	France	CMR	30/06/2008	14/08/2008
Diarsenic pentaoxide	1303-28-2	215-116-9	France	CMR	30/06/2008	14/08/2008
Diarsenic trioxide	1327-53-3	215-481-4	France	CMR	30/06/2008	14/08/2008
Sodium dichromate, dihydrate	7789-12-0		France	CMR	30/06/2008	14/08/2008
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)	81-15-2	201-329-4	Netherlands	vPvB	30/06/2008	14/08/2008
Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)	117-81-7	204-211-0	Sweden	CMR	30/06/2008	14/08/2008
Hexabromocyclododecane (HBCDD)	25637-99-4	247-148-4	Sweden	PBT	30/06/2008	14/08/2008
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	85535-84-8	287-476-5	United Kingdom	PBT	30/06/2008	14/08/2008
Bis(tributyltin)oxide	56-35-9	200-268-0	Norway	PBT	30/06/2008	14/08/2008
Lead hydrogen arsenate	7784-40-9	232-064-2	Norway	CMR	30/06/2008	14/08/2008
Triethyl arsenate	15606-95-8	427-700-2	Norway	CMR	30/06/2008	14/08/2008
Benzyl butyl phthalate	85-68-7	201-622-7	Austria	CMR	30/06/2008	14/08/2008

Nell' interesse comune continueremo a seguire gli sviluppi normativi del REACH ed a tenervi aggiornati. Rimanendo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere

Distinti saluti